

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento, Via Alto Adige 170
Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Novembre 2007

Anno IV
N. 11

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Novembre 2007

16 novembre
Venerdì

- Versamento Iva mese di ottobre 2007
- Versamento Iva III trimestre 2007
- Versamento Ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Versamento della III rata fissa per il 2007 dei contributi fissi INPS per artigiani e commercianti

20 novembre
Martedì

- Presentazione diretta o tramite raccomandata Elenchi Intra mese di ottobre 2007

26 novembre
Lunedì

- Invio telematico Elenchi Intra mese di ottobre 2007

30 novembre
Venerdì

- Versamento acconti imposte e contributi

Sommario

Pag. 1 Scadenze del mese.

Pag. 2 L'acconto di novembre 2007

Pag. 3 *continua* L'acconto di novembre 2007

Pag. 4 Fatturazione accentrata strutture sanitarie

FISCO PRATICO

magazine

Novembre 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

L'acconto di novembre 2007

Premessa

Il **30 novembre 2007** scade il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto per **Irpef, Ires ed Irap** dovute per il periodo d'imposta **2007**.

In quali casi è dovuto l'acconto

L'acconto deve essere versato solo se nella dichiarazione dei redditi relativa al 2006 risulta un debito d'imposta **superiore a:**

- **Euro 51,65** per Irpef e Irap delle persone fisiche;
- **Euro 51,65** per Irap delle società di persone e soggetti assimilati;
- **Euro 20,00** per Ires e Irap delle società di capitali ed altri enti soggetti ad Ires.

Modalità di determinazione dell'acconto

Per il calcolo dell'acconto è possibile utilizzare:

- il **metodo storico**, basato sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (costituisce la regola generale), ovvero
- il **metodo previsionale**, basato su una stima del reddito 2007, purchè, in questo caso, l'acconto non risulti inferiore al **99 %** (per i soggetti Irpef) o al **100 %** (per i soggetti Ires) dell'imposta che risulterà dalla dichiarazione, pena l'applicazione della sanzione del 30%.

Persone fisiche e società di persone

L'acconto **Irpef** ed **Irap**, dovuto dalle persone fisiche, nonché l'acconto **Irap**, dovuto da società di persone e soggetti assimilati, è pari, per il 2007, al

99 %

dell'imposta relativa all'esercizio 2006.

Il **versamento** va effettuato in due rate:

- **la prima**, entro il termine per il saldo dell'anno precedente nella misura del **40%** dell'acconto (40% del 99% = 39,6%) se l'acconto stesso da versare è superiore a **Euro 260,11**;
- **la seconda**, nel mese di novembre 2007, nella

restante misura del **60%** (60% del 99% = 59,4%), ovvero in misura pari all'acconto complessivo nel caso in cui la prima rata non avesse superato l'importo di **Euro 260,11**.

Società di capitali, enti commerciali e enti non commerciali

L'acconto **Ires** ed **Irap**, dovuto dai contribuenti soggetti ad Ires (società di capitali, enti commerciali ed equiparati, enti non commerciali), è pari, al

100 %

dell'imposta relativa all'esercizio precedente.

Il **versamento** va effettuato in **due rate**, salvo che la prima rata non superi **Euro 257,00**, con le stesse scadenze previste per le persone fisiche, nella misura di seguito specificata:

- Prima rata: **40%**
- Seconda rata: **60%**.

Modalità di versamento e codici tributo

Il versamento deve essere effettuato nel **periodo compreso fra il primo ed il 30 novembre 2007**, utilizzando il modello F24 e i codici tributo indicati in tabella. Gli acconti devono essere determinati al centesimo di euro.

Ravvedimento operoso Irap

Non è più previsto alcun impedimento al ravvedimento operoso relativo all'acconto Irap.

Ricalcolo per variazioni normative

Nel calcolo dell'acconto è necessario (ovvero facoltativo, se a favore del contribuente) tenere in considerazione le **variazioni normative** intervenute relativamente alle seguenti voci di costo: telefonia mobile, telefonia fissa, veicoli, nuove deduzioni Irap.

FISCO PRATICO

magazine

Novembre 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua **L'acconto di novembre 2007**

RIEPILOGO ACCONTO DI NOVEMBRE 2007

| Contribuenti | Modello | Rigo di riferimento | Imposte | Codici Tributo | Acconto Novembre 2007 |
|---|------------------|---------------------|---------|----------------|---|
| Persone fisiche | UnicoPF 2007 | RN 23 IQ 90 | Irpef | 4034 | 99% meno prima rata (ovvero 59,40%) |
| | | | Irap | 3813 | |
| Società di persone | UnicoSP 2007 | IQ 90 | Irap | 3813 | |
| Società di capitale Enti commerciali | UnicoSC 2007 | RN 16 IQ 104 | Ires | 2002 | |
| Enti non commerciali | UnicoENC 2007 | RN 28 IQ 90 | Irap | 3813 | 100% meno prima rata (ovvero 60,00 %) |

Acconto contributi previdenziali Artigiani e commercianti

Il versamento dell'acconto relativo ai contributi previdenziali Inps per il 2007 va effettuato in

due rate di pari importo

- **la prima**, entro il termine per il saldo dell'anno precedente;
- **la seconda**, nel mese di novembre 2007.

Modalità di calcolo

L'acconto è calcolato sull'ammontare dei redditi d'impresa realizzati nel 2006:

- **eccedente il minimale contributivo** fissato, per il 2007, ad Euro 13.598, e
- **fino al reddito massimale** pari a **Euro 66.805** (frazionabile a mese), ovvero a **Euro 87.187** (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti alla Gestione IVS a partire dal 1996.

Modalità di versamento

Per il versamento della **seconda rata dei contributi IVS** va utilizzato il mod. F24 riportando nella "Sezione INPS" il codice della sede INPS competente, il numero di matricola del contribuente, il periodo di riferimento (01/2007 - 12/2007) e nel campo "causale contributo" i seguenti codici:

- Artigiano: causale AP
- Commerciante: casuale CP.

Acconto contributi previdenziali Gestione separata Inps

L'obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata Inps riguarda i **lavoratori autonomi** sprovvisti di una propria cassa di previdenza.

La base di riferimento per la determinazione dell'acconto dovuto per il 2007 è pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2006.

Nella determinazione dell'acconto va tenuto pre-

FISCO PRATICO

magazine

Novembre 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua **L'acconto di novembre 2007**

Termini di versamento

L'acconto deve essere versato in

due rate di pari importo

pari ciascuna al 40 % del contributo dovuto,

- **la prima**, entro il termine per il saldo dell'anno precedente;
- **la seconda**, nel mese di novembre 2007.

Modalità di versamento

Per il versamento della **seconda rata dei contributi previdenziali** va utilizzato il mod. F24 riportando nella "Sezione INPS" il codice della sede INPS

competente, il periodo di riferimento (01/2007 - 12/2007) e nel campo "causale contributo" i seguenti codici:

- a) **Iscritto ad altre forme di previdenza** obbligatorie o titolare di pensione indiretta, ovvero titolare di pensione diretta: P10
- b) **Non iscritto** ad altre forme di previdenza obbligatorie: PXX

Fatturazione accentrata per strutture sanitarie (Studi medici associati, ecc.)

Obblighi delle strutture sanitarie

La legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private.

Le strutture sanitarie devono quindi provvedere a:

- **incassare il compenso** in nome e conto del professionista e **riversarlo contestualmente** al medesimo;
- registrare nella **scritture contabili obbligatorie**, ovvero in **apposito registro**, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

Ambito di applicazione

Rientrano nell'obbligo della riscossione accentrata le prestazioni rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto **direttamente con il paziente**. Non rientrano invece e non devono

essere riscossi in modo unitario i compensi:

- relativi alle prestazioni rese dal professionista nell'ambito di un rapporto in cui la **struttura sanitaria stessa è parte diretta** del rapporto contrattuale instaurato con il cliente,
- relativi alle prestazioni effettuate in regime di **intramoenia**.

Definizione di "struttura sanitaria privata"

Per struttura aziendale deve intendersi l'**immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione** dei servizi strumentali all'esercizio dell'attività medica e paramedica.

Non è rilevante la forma in cui è organizzata la struttura sanitaria privata, che può assumere, quindi, la veste di società, istituto, associazione, centro medico e diagnostico e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro.